

Bando per l' assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2025

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” che, all’art. 11, istituisce un Fondo nazionale da ripartire annualmente tra le Regioni, per l’erogazione di contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione;
- il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 che fissa i requisiti minimi per beneficiare del suddetto contributo e determina i criteri per il calcolo dello stesso;
- la legge regionale n. 2/2019 “Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)”;
- la DGRT n. 851 del 23.06.2025 avente per oggetto “Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 - Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse del Fondo e riparto delle risorse anno 2025”;
- il D.D. n.15307 del 04/07/2025 con il quale la Regione Toscana ha ripartito tra i comuni toscani le quote del Fondo assegnando al Comune di Civitella Paganico la somma di € 3.604,00 quale ripartizione anno 2025;
- le disposizioni in materia di controlli e sanzioni previste dal DPR n. 445/2000, dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni, e del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs n. 101 del 10 agosto 2018;
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile n. 197 del 18/08/2021 recante disposizioni in merito alla comunicazione della lista dei beneficiari all’INPS,
- la comunicazione della Regione Toscana avvenuta tramite mail del 27/06/2025, con la quale vengono aggiornati i parametri INPS relativi all’anno 2025;
- la delibera di G.M. n. 92/2025 con la quale l'Amministrazione di Civitella Paganico ha incaricato la SDS ad adottare il Bando pubblico summenzionato, facendo propri i criteri riportati nella DGRT 851/2025;

PRESO ATTO che il termine per la rendicontazione da parte dei Comuni alla Regione, prevista al punto 6.1, lettera b), dell’Allegato A alla deliberazione G.R. n. 851/2025 è fissata per il 31 Ottobre;

Rende Noto

che, **a partire dal 25/08/2025 fino al 15/09/2025**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto predisposto dal presente bando e **fino ad esaurimento delle risorse disponibili**.

Art. 1 – Requisiti per l’ammissione al concorso

Sono accolte le domande di coloro che **alla data di emissione del Bando**:

1. siano cittadini residenti nel Comune di Civitella Paganico;
2. siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all’alloggio in cui hanno la residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell’alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell’importo che i soggetti corrispondono per quell’immobile. Il contratto di locazione deve ri-

ferirsi ad un alloggio di proprietà privata o pubblica (con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo.

Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé ed il proprio nucleo, indicando la quota di canone annuale di spettanza ovvero è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio;

3. regolare pagamento dei canoni di affitto e dell'imposta annuale di registro se dovuta;
4. essere in possesso di una Attestazione ISEE o Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i., in corso di validità e che non presenti omissioni o difformità, dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e un'incidenza del canone annuo di locazione al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti nei parametri di seguito indicati:

- Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2025 pari a € 16.033,42 con incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%;

- Fascia "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2025 (pari a € 16.033,42) e l'importo di € 32.456,72 (punto 3.1 lettera h) dell'Allegato A della D.G.R.T. 851/2025 con adeguamento ISTAT (1,1 x 75%), valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00 (limite per l'accesso all'ERP determinato con D.G.R. 630 del 29/07/2013). Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

5. Il contributo teorico è calcolato, ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato A alla DGRT 851/2025 sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori, sul valore ISE:

- Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00
- Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00.

Tale contributo è inoltre rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Il contributo previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale.

6. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune di Civitella Paganico. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

7. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Esteri). Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE. E' data facoltà al Coeso-SdS Grosseto di effettuare controlli con le Amministrazioni certificanti.

8. le disposizioni di cui ai punti 6. e 7. non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario ;

- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
9. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.
10. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 7. e 9.;
11. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:
- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
 - b) presenza di espressa certificazione a firma del competente UF Servizi socio-sanitari e socio-educativi del Coeso-SdS Grosseto, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali.
 - c) verifica da parte della competente UF Servizi socio-sanitari e socio-educativi del Coeso-SdS Grosseto del reddito rilevabile dalla DSU tale da giustificare il pagamento del canone;

Tutti i requisiti previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e permanere al momento della erogazione dei contributi, pena la decadenza del beneficio.

Art. 2 - Nucleo familiare

Ai fini del presente bando, il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda, così come normato dall'art. 3 del DPCM 159/2013 e s.m.i.. Tale nucleo familiare dovrà coincidere con i soggetti presenti nella DSU allegata alla domanda di contributo, pena la decadenza del contributo ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000.

Art. 3 – Riferimenti per l' accertamento dei requisiti

Ai fini dell'accertamento dei requisiti economici di cui al Punto 4. dell'art. 1 del presente Bando, la capacità economica del nucleo familiare è calcolata in applicazione del DPCM 159/2013 e s.m.i., mentre il valore dei canoni di locazione è quello risultante dai relativi contratti regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni per la partecipazione al presente bando.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste all'art 76 del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione comunale provvederà, ai sensi dell'art. 75 del DPR citato, alla decadenza del beneficio eventualmente concesso.

Art. 5 – Documentazione

- a. I requisiti essenziali per la partecipazione al presente Bando e le condizioni soggettive e oggettive rilevanti ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
- b. Le menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a 2/3 o pari al 100%, così come le invalidità ai sensi dell' art. 2 comma 2 della L. 30.03.1971 n. 118 o del D. Lgs. 23.11.1988 n. 509, nonché le patologie croniche o invalidanti riconosciute ai sensi del D. M. 329/99 di componenti il nucleo familiare devono essere comprovate da

idonea certificazione rilasciata dalla competente autorità da allegare in copia alla domanda. Non sono ammesse certificazioni del medico curante o specialistiche;

- c. I soggetti che dichiarano “ISE ZERO” ovvero che hanno un ISE inferiore al canone di locazione oggetto di contributo, devono allegare espressa certificazione, attestante che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Coeso-SdS Grosseto oppure, nel caso di mancata assistenza, una autodichiarazione, che richiami le sanzioni per le dichiarazioni mendaci, rilasciata dai soggetti che prestano l’aiuto economico, che attesti la veridicità del sostegno erogato e la capacità economica della persona che presta l’aiuto economico, allegando copia dell’ultima dichiarazione dei redditi disponibile e del documento di identità in corso di validità. **Nel caso di assenza della dichiarazione o di dichiarazione incompleta o fonte non accertabile la domanda sarà esclusa;**
- d. Dovrà essere allegata al modello di domanda, pena l’esclusione, copia della Attestazione Isee in corso di validità rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i. o copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata in cui sia evidenziato il numero di protocollo della stessa;
- e. Inoltre dovrà essere allegata alla domanda, pena l’esclusione, copia del contratto di locazione regolarmente registrato oggetto di contributo corredata di ricevuta di versamento della tassa di registro a termini di legge, qualora sia previsto il pagamento della stessa;

Art. 6 – Criteri per la formazione e pubblicazione della graduatoria. Ricorsi.

Il Coeso-SdS Grosseto procede all’istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità secondo quanto stabilito dal presente bando di concorso.

Colloca i concorrenti nella Fascia di riferimento (A o B), determinate sulla base del valore ISE posseduto, così come descritto al punto 4. dell’art. 1 del presente Bando, secondo l’incidenza percentuale del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, seguendo un ordine decrescente.

In caso di parità di incidenza percentuale verranno valutati i criteri di priorità sociale di seguito elencati:

- nuclei familiari che comprendono persone ultrasettantenni, disabili e nuclei composti da un solo genitore e con figli minorenni a carico;

Qualora continui a perdurare la condizione di parità, verrà effettuata l’estrazione a sorte dei pari punteggio.

Il Coeso-SdS Grosseto entro il giorno **25/09/2025** pubblicherà per 15 giorni consecutivi all’Albo on line del Coeso-SdS Grosseto e nell’Albo on line del Comune di Civitella Paganico, la graduatoria provvisoria suddivisa per fasce e ordinata secondo il criterio summenzionato, con l’indicazione dei tempi e dei modi per presentare eventuali opposizioni o ricorsi avverso l’Amministrazione procedente. Gli interessati potranno presentare ricorso indirizzandolo al Responsabile dell’U.F. Servizi socio-educativi del Coeso-SdS Grosseto – Dr. Massimiliano Marcucci – che verrà esaminato dall’ufficio competente a seguito della chiusura dei termini. Il Coeso-SdS Grosseto darà conoscenza, tramite lettera trasmessa all’indirizzo di posta elettronica presente nella domanda, ai soli concorrenti esclusi le motivazioni che hanno determinato il non accoglimento della domanda, mentre sarà onere di tutti gli altri concorrenti verificare sul sito web istituzionale nella sezione Bandi e Gare, la propria posizione in graduatoria. Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Coeso-SdS Grosseto, in sede di istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e/o la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali. La graduatoria generale definitiva, che verrà approvata entro il **30/10/2025**, costituirà atto definitivo e verrà trasmessa con le modalità, tempistica e contenuti previsti nella DGRT 851/2025.

Art. 7 – Durata e entità del contributo

Il contributo spettante verrà liquidato agli aventi diritto fino ad esaurimento delle somme assegnate dalla Regione Toscana al Comune di Civitella Paganico.

Le economie derivanti da perdita o modificazione dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito di controlli svolti dai competenti uffici comunali e/o dalla Guardia di Finanza, restano nella disponibilità del Coeso-SdS Grosseto e possono essere utilizzate per i soggetti collocati nella graduatoria dell’anno cui si riferisce il bando o in quello successivo, indicando tale opzione. Le eventuali eccedenze non utilizzate saranno computate in detrazione sui finanziamenti dell’anno successivo.

Il contributo ha durata massima annuale e viene corrisposto ai beneficiari su attestazione di avvenuto pagamento del canone di locazione. L’entità del contributo, determinato con le modalità descritte dall’art. 1,

comma 5 del presente bando, è calcolato in dodicesimi in funzione del numero delle mensilità pagate e documentate, ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Ai sensi dell'art. 5 punto 3 dell'Allegato A della Delibera di G.R. n. 851/2025, l'erogazione del contributo non può essere non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00; tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda ammessa.

Inoltre all'atto dell'assegnazione delle risorse, è data facoltà di destinare una quota non superiore al 40% delle risorse regionali assegnate, ai soggetti collocati in fascia "B" come da art. 7 punto 3 del medesimo Allegato.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto cointestato per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Nel caso in cui alla presentazione dei pagamenti si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui è derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede utilizzando i seguenti criteri :

- canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede al conseguente ricalcolo del contributo spettante.

Il contributo decorre dal 1 gennaio 2025 e comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva al 1° gennaio predetto, fino al 31 dicembre 2025. Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo. Nel caso di contratto cessato in corso d'anno, al quale non faccia seguito proroga o rinnovo del contratto di locazione, il Coeso-SdS Grosseto erogherà il contributo con riferimento al periodo di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda. Nel caso di stipula del nuovo contratto, in corso d'anno, il contributo è erogabile solo previa verifica circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

L'ottenimento del contributo da parte dei soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione di alloggio di E.R.P. è causa di decadenza dal diritto al contributo dalla data di consegna dell'alloggio.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi individuati secondo le disposizioni del Codice Civile. In tal caso gli eredi dovranno presentare al Responsabile dell'U.F. Servizi socio-educativi del Coeso-SdS Grosseto, apposita richiesta corredata da documentazione attestante la loro qualità di eredi.

Art. 8 – Modalità di rendicontazione alla Regione Toscana

Il Coeso-SdS Grosseto, ai sensi del punto 6.1 lettera b) DGRT 972/2022, entro il 30 ottobre di ogni anno rendiconta alla Regione il fabbisogno dell'anno in corso riportando l'elenco dei soggetti richiedenti indicando per ciascuno:

- numero d'ordine della graduatoria;
- codice fiscale del richiedente;
- valore ISE e ISEE del nucleo;
- canone annuo di locazione utilizzato per il calcolo della percentuale di incidenza dello stesso sull'ISE;
- periodo di validità del contratto di locazione espresso in mesi; - numero nuclei familiari residenti nell'alloggio;
- numero dei componenti il nucleo familiare e numero dei figli a carico del soggetto; - eventuale presenza di soggetto ultrasessantenne nel nucleo (SI/NO);
- eventuale presenza di minore nel nucleo (SI/NO);
- eventuale presenza di componente con invalidità accertata (SI/NO);
- eventuale presenza di almeno un componente in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali (SI/NO);
- mq dell'alloggio calcolati sulla base della normativa per la tassa sui rifiuti;

- situazione di morosità già presente all'atto della presentazione della domanda (SI/NO);
- tipo di contratto;
- indicazione di eventuale esclusione e motivazione della stessa.

Art. 9 – Modalità di erogazione

Il Coeso-SdS Grosseto provvede alla liquidazione del contributo spettante agli aventi diritto successivamente al trasferimento delle risorse regionali stanziati a tale scopo.

Ai sensi della L. n. 269/2004 è possibile, in caso di morosità del conduttore, poter erogare il contributo a quest'ultimo destinato, al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima in modo da favorire la sospensione di procedure di sfratto per morosità. Tale opportunità può essere esercitata in conseguenza della dichiarata disponibilità da parte del proprietario di interrompere o rinviare di almeno di un anno la procedura di sfratto sottoscrivendo un impegno valevole fino al nuovo Bando emesso dal Coeso-SdS Grosseto.

Art. 10 – Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere compilate su moduli appositamente predisposti dal Coeso-SdS Grosseto, scaricabili anche dal sito web ufficiale www.coesoareagr.it sez. Bandi e Gare e nel sito web www.comune.civitellapaganico.gr.it, sottoscritte, corredate di indirizzo (posta elettronica o cartacea) cui trasmettere le comunicazioni relative al presente bando e da tutta la necessaria ed idonea documentazione indicata nella domanda stessa.

Le domande possono essere presentate a mano presso lo Sportello socioeducativo del Coeso Sds Grosseto presso la sede comunale di Civitella Marittima nei giorni di apertura al pubblico ovvero Raccomandata A/R inviandole al Coeso-SdS Grosseto – U.F. Servizi Sociosanitari e Socioeducativi - Via De Calboli, 19 - 58100 Grosseto o tramite Posta Certificata al seguente indirizzo: sdsgrosseto@pec.it e dovranno pervenire improrogabilmente entro il termine di scadenza individuato nel giorno **15/09/2025**.

Le domande anche se spedite per posta che perverranno oltre tale termine non saranno accettate (non fa fede il timbro postale).

Per informazioni e per il ritiro dei modelli di domanda, rivolgersi allo Sportello socioeducativo presso il Comune di Civitella Paganico dr.ssa Valentina Amedei, recapito telefonico 0564 900418.

Si comunica che ai fini del presente Bando, il Responsabile del procedimento è il Dr Massimiliano Marcucci e la referente del procedimento è la dr.ssa Valentina Amedei.

Art. 11 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta al Coeso-SdS Grosseto, in quanto soggetto gestore dell'attività di controllo, svolgere, anche a campione, tale attività verificando la veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni previste dall'art 76 del DPR n. 445/00, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante, ai sensi dell'art. 75 del DPR citato, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Inoltre, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 196/2003 e del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, il Coeso-SdS Grosseto si riserva la facoltà di effettuare i controlli anche presso i privati per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Il Coeso-SdS Grosseto agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite gravate d'interessi legali.

Il Coeso -SDS Grosseto si riserva di attivare il Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana in caso di dichiarazioni mendaci non sanabili.

Art. 12 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale per la protezione dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 come recepito dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso, saranno trattati con modalità cartacea e informatica per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Tenuto conto delle finalità di trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento, potrà avere come conseguenza l'impossibilità di svolgere l'attività.

Il trattamento è svolto dal responsabile del servizio o dagli incaricati del trattamento, dipendenti e collaboratori esterni assegnati, anche temporaneamente, al Coeso Sds Grosseto.

Ambito di comunicazione: i dati verranno utilizzati dal U.F. Servizi Socioeducativi.

La tipologia dei dati e le operazioni eseguibili avvengono in conformità a quanto stabilito dalla legge.

In particolare, i dati sono comunicati alla Regione Toscana ai fini del monitoraggio sulle risorse assegnate e possono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate, alla Prefettura, alla Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate o a fini di controllo e per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al contributo.

I dati relativi ai contratti locativi possono alimentare l'Osservatorio regionale per la condizione abitativa.

Il titolare del trattamento è il Coeso-SdS Grosseto, con sede in via Damiano Chiesa n. 12 – 58100 Grosseto.

Responsabile del trattamento è il Direttore.

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui al Decreto n. 10/2018.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16 è il seguente:

PKF GODOLI RAS – pkfgodoliras@legalmail.it

Art. 13 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla L.431/1998 e s.m.i., alla L.R.T. 2/2019 e ss.mm.ii., alle DGRT n. 402/2020, n. 988/2021 e 972/2022, al D.P.C.M. 5.12.2013 n.159 e s.m.i., al Decreto 7 Novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.